

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 37 del 03 maggio 2022

Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Azioni regionali a tutela della salute pubblica. Dichiarazione dello stato di crisi idrica nel territorio ex art. 106, comma 1, lett. a) della L.R. 13.4.2001, n. 11 e art. 1 della L.R. 16.8.2007, n. 20.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Nel territorio veneto è presente una condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali. Con il presente provvedimento si intende dichiarare lo stato di crisi idrica, individuando le misure necessarie a fronteggiare tale situazione.

Il Presidente

PRESO ATTO del "Documento di valutazione sullo stato della risorsa idrica aggiornato al 13 aprile 2022 nel territorio distrettuale e di orientamento rivolto agli Enti e Autorità competenti sulle possibili misure da adottare a termine", trasmesso dall'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali alla Regione del Veneto in data 15.04.2022 con nota 3105, come predisposto dall'Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici, istituito presso il Distretto di Bacino idrografico delle Alpi Orientali;

VERIFICATO che tale documento rileva la presenza nel territorio di una condizione di deficit idrico generalizzato caratterizzato da:

- assenza di consistente risorsa nivale;
- deficit di precipitazione nel trimestre dicembre 2021 - febbraio 2022 e nel semestre settembre 2021 - febbraio 2022;
- portate delle maggiori aste fluviali con trend negativo;
- livello critico per il riempimento dei serbatoi del Bacino del Brenta (attualmente meno critico) e dei Bacini del Piave e dell'Adige;
- livello freaticometrico della pianura veneta generalmente molto inferiore alla media del periodo;

CONSIDERATO che l'Osservatorio Permanente istituito presso il Distretto di Bacino idrografico delle Alpi Orientali ritiene che sussista, al momento dell'avvio della attività irrigua nel territorio della Regione del Veneto, uno stato di severità media, con portate dei fiumi non compatibili con le derivazioni irrigue assentite agli Enti Irrigui in corrispondenza dei principali nodi del reticolo idrografico distrettuale; parimenti, anche l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po individua uno stato di severità media, pur in presenza di precipitazioni nel distretto padano intervenute nel mese di aprile 2022;

CONSIDERATO che il sopracitato Osservatorio Permanente del Distretto di Bacino idrografico delle Alpi Orientali, nel richiamare le precedenti indicazioni rivolte anche alle Regioni e alle Province Autonome per l'esercizio dei propri compiti istituzionali quali autorità concedenti, delinea indirizzi gestionali volti a prefigurare sin d'ora le possibili misure di gestione della risorsa idrica, tra cui:

- la predisposizione sin da subito, da parte dei competenti enti irrigui, di strumenti di gestione della risorsa idrica in regime di siccità;
- la costante trasmissione alle Autorità Concedenti ed all'Osservatorio Permanente, per tramite delle Autorità di Bacino Distrettuali, dei dati di prelievo della risorsa idrica operata presso i nodi strategici dei reticoli distrettuali, per consentire la definizione del quadro conoscitivo di allocazione della risorsa quanto più possibile completo ed affidabile;
- il controllo degli emungimenti da pozzo, nella considerazione che qualora dovesse perdurare il trend negativo dei livelli freaticometrici, potrebbero essere pregiudicati i prelievi idropotabili del servizio idrico integrato e, più in generale, la fruizione della risorsa idrica per il consumo umano;
- il contenimento dei prelievi irrigui strategici interessanti le aste fluviali di Adige, Brenta e Piave;

VALUTATO, in particolare, che l'Osservatorio Permanente ha prefigurato specifiche misure di gestione della risorsa idrica, sin dal mese di aprile 2022, tra cui:

- attivare campagne di sensibilizzazione per l'uso accorto della risorsa idrica con particolare riguardo a quella derivante da auto approvvigionamento da pozzo;
- valutare la possibilità di procedere alla temporanea sospensione dei prelievi per uso non prioritario da falde già destinate al consumo umano e caratterizzate da significativo trend freaticometrico negativo;
- promuovere il controllo, ovviamente su base campionaria, degli effettivi volumi da risorsa idrica prelevati mediante autoapprovvigionamento da pozzo, anche mediante opportune misurazioni presso i manufatti di presa, verificando la coerenza con gli atti di concessione;
- valutare la possibilità di procedere alla temporanea sospensione dei prelievi mediante pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego;
- invitare i gestori delle strutture acquedottistiche alla razionale gestione della risorsa idropotabile rinviando se possibile tutte le operazioni di manutenzione delle reti e degli impianti che comportano consumi aggiuntivi di risorsa idropotabile, fatte salve le operazioni eventualmente necessarie per motivi di igiene pubblica;
- valutare la possibilità di vietare temporaneamente l'utilizzo della risorsa idrica mediante rete acquedottistica oppure mediante autoapprovvigionamento per:
 - ◆ l'irrigazione e annaffiamento di orti, giardini e prati ornamentali;
 - ◆ il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
 - ◆ il lavaggio privato di veicoli a motore;
 - ◆ il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;
 - ◆ per tutti gli usi diversi da quelli alimentari domestico e per l'igiene personale;
- invitare i gestori dei serbatoi idroelettrici montani dotati di adeguata capacità di invaso, all'uso razionale della risorsa idrica, privilegiando la massima possibile azione di accumulo, allo scopo di renderla eventualmente disponibile nel periodo estivo, per l'integrazione dei deflussi naturali;

VERIFICATO a tale proposito che, con riferimento al rilascio di portate dai serbatoi, sono applicabili gli artt. 144, 167 e 168 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". In particolare:

- è definita la priorità per il consumo umano. Gli usi dell'acqua diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità (ai sensi dell'art. 144);
- è stabilita la possibilità di agire sulle concessioni di derivazione in caso di crisi idrica, tutelando dopo il consumo umano gli usi agricoli e irrigui (ai sensi dell'art. 167);
- è disciplinato l'utilizzo delle acque dei serbatoi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica, senza che ciò comporti obbligo di indennizzo, fatta salva la riduzione del canone di concessione (ai sensi dell'art. 168);

VISTA la nota del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio prot. n. 177720 del 19.04.2022, con cui si è riscontrata la citata nota prot. n. 3105 del 15.04.2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, sottolineando in particolare i criteri di priorità evidenziati dai citati artt. 144, 167 e 168 del D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATA la nota del Presidente della Regione del Veneto del 21.04.2022 prot. 182055 con la quale, a fronte della crisi idrica in atto come dichiarata e comunicata dall'Osservatorio Permanente, si è richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo Dipartimento della Protezione Civile di valutare la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzata in particolare alla valutazione di ogni opportuna iniziativa che, nel rispetto delle rispettive competenze dei Soggetti istituzionalmente coinvolti, definisca le modalità di gestione sovraprovinciale della crisi idrica in atto, per l'attuazione delle priorità di uso dell'acqua di cui ai citati artt. 144, 167 e 168 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la successiva nota prot. n. 3366 del 26.04.2022 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, acquisita agli atti con prot. n. 187912 del 27.04.2022, che, nel preannunciare l'avvio di un tavolo tecnico di coordinamento tra l'Autorità Distrettuale, la Regione Veneto e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la migliore gestione sovragiungale della crisi in atto e per affrontare in ogni suo aspetto e in maniera organica, congiunta e coordinata le problematiche connesse ai rilasci di risorsa idrica dagli invasi idroelettrici siti nei territori delle citate Province Autonome per fronteggiare le sempre più frequenti e reiterate crisi idriche, auspica altresì ogni iniziativa utile da parte della Regione del Veneto per consentire nell'immediato il conseguimento di un uso accorto e razionale della risorsa idrica disponibile, anche attraverso l'emanazione di ordinanze ad hoc;

VISTO l'art. 1 della L.R. 16.08.2007, n. 20 che dispone che "In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attività produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province

interessate";

RITENUTO necessario intervenire definendo le modalità di regolazione degli utilizzi, al fine di assicurare la più adeguata utilizzazione e gestione della risorsa idrica e la salvaguardia della salute pubblica;

VALUTATO, altresì, che in relazione all'evoluzione della situazione, dette modalità di regolazione potranno essere modificate al fine di renderle più efficaci;

VISTE le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle acque, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 5 novembre 2009 n. 107;

VISTO il vigente Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico;

VISTO il vigente Piano di gestione delle acque dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (Aggiornamento 2021-2027);

VISTE la L.R. 13.04.2001, n. 11 e la L.R. 16.08.2007, n. 20;

Dato atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

1. Di dichiarare lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106 della L.R. 13.04.2001, n. 11 e dell'art. 1 della L.R. 16.08.2007, n. 20, a seguito delle anomale condizioni meteoriche e idrologiche;
2. Di raccomandare a tutti gli utilizzatori di acqua e, in particolare, agli operatori del settore agricoltura e a coloro che irrigano giardini e parchi, di utilizzare la risorsa acqua in modo estremamente parsimonioso, sostenibile ed efficace, limitandone il consumo al minimo indispensabile. La gestione parsimoniosa della risorsa idrica sia superficiale che sotterranea dovrà caratterizzare tutte le utenze irrigue autonome;
3. Di stabilire che nei bacini idrografici del Veneto le utenze irrigue dei Consorzi di bonifica, sia relative ad acque superficiali che sotterranee, dovranno essere gestite con parsimonia. In particolare al fine di assicurare la massima valorizzazione della risorsa idrica irrigua disponibile i Consorzi di bonifica daranno priorità al servizio irriguo nelle aree dotate di impianti a maggior efficienza irrigua, tenendo conto anche delle colture e della loro fase fenologica;
4. Di stabilire che i soggetti gestori di manufatti con capacità di regolazione e invaso, per l'intero periodo di attuazione del presente provvedimento, dovranno trattenere la risorsa idrica eventualmente così risparmiabile, compatibilmente con le quantità disponibili, allo scopo di renderla fruibile nel periodo estivo;
5. Di stabilire che i Consorzi di bonifica trasmettano ad ARPAV ed alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, con cadenza settimanale, i dati relativi ai prelievi ed ai deflussi rilasciati nei corsi d'acqua;
6. Di stabilire che i gestori delle strutture acquedottistiche procedano alla più razionale gestione della risorsa idropotabile rinviando se possibile tutte le operazioni di manutenzione delle reti e degli impianti che comportano consumi aggiuntivi di risorsa idropotabile, fatte salve le operazioni eventualmente necessarie per motivi di igiene pubblica;
7. Di stabilire che i Consorzi di bonifica attivino presso i propri consorziati campagne di sensibilizzazione per l'uso accorto della risorsa idrica orientate al soddisfacimento dei reali fabbisogni irrigui delle colture; dove possibile dovrà essere raccomandato ed incentivato l'utilizzo di strumenti di consiglio irriguo (per esempio ricorrendo alla piattaforma denominata Irriframe) per supportare le aziende irrigue nella individuazione del preciso momento di intervento irriguo e nella valutazione del volume di adacquata, sulla base dei dati di bilancio idrico suolo/pianta/atmosfera. L'attività di sensibilizzazione dovrà anche essere finalizzata a rendere gli operatori agricoli consapevoli del possibile rischio di aggravamento del problema di carenza idrica nei periodi di più intensa attività irrigua, nel caso in cui, a fronte del graduale esaurimento della risorsa accumulata nei serbatoi dell'area montana, non si verificassero significative precipitazioni meteoriche;
8. Di dare atto che con la presente Ordinanza non vengono disposte deroghe in ordine al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di minimo deflusso vitale o di deflusso ecologico, fatte salve le sperimentazioni in essere secondo i protocolli approvati;

9. Di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di trasmettere la presente ordinanza all'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, al Ministero della Transizione Ecologica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ad ANBI Veneto, ai Consorzi di bonifica, al Consorzio LEB, al Consorzio ARICA, ad ANEA - Associazione Nazionale Autorità ed Enti d'Ambito, ai Consigli di Bacino del Servizio Idrico Integrato, ai Comuni del Veneto, ad ARPAV, ad ELETTRICITA' FUTURA, a ENEL Green Power Italia S.p.A., alle Province del Veneto e alla Città metropolitana di Venezia, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alle Regioni del Distretto Idrografico del Po;
10. Di stabilire che la presente ordinanza ha validità dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione fino alla modifica o al venir meno della criticità, riservandosi di modificarne i contenuti in relazione all'andamento meteorologico e idrologico;
11. Di dare atto che la presente ordinanza non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia